Legge regionale 20 giugno 1977 , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Nuove procedure per il recupero statico e funzionale degli edifici colpiti dagli eventi tellurici - Ulteriori norme integrative della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17.

Art. 7

(7)(8)

Nell' ipotesi di cui agli articoli 6, lettera a) e 8 della presente legge, le prestazioni tecniche relative alle opere ivi previste sono svolte dai seguenti organismi:

a) un gruppo interdisciplinare centrale con compiti di programmazione e coordinamento generali;

b) gruppi tecnici per la progettazione, direzione, assistenza e contabilità dei lavori e per l' accertamento della regolare esecuzione degli stessi.

(1)(3)(4)(5)(6)(9)(10)(11)

Il gruppo di cui alla lettera a) del precedente comma ha sede presso la Segreteria generale straordinaria, istituita con legge regionale 6 settembre 1976, n. 53.

I tecnici necessari ai gruppi, di cui alla lettera b) del primo comma sono reperiti dalla Regione ed assegnati ai Comuni o gruppi di Comuni, compresi nelle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4, primo comma, d' intesa con i Sindaci dei Comuni interessati, o con la maggioranza degli stessi.

(2)

Con ciascun esperto verrà stipulato da parte dei Sindaci - in conformità al disciplinare tipo di cui allo stesso articolo 4 - apposito disciplinare, contenente le indicazioni per lo svolgimento dell' incarico e le modalità per la corresponsione delle relative spettanze professionali.

Nel caso di gruppi di Comuni, i disciplinari di cui al comma precedente verranno stipulati dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti.

Note:

1 Integrata la disciplina del primo comma da art. 87, primo comma, L. R. 63/1977

2 Parole aggiunte al terzo comma da art. 5, primo comma, L. R. 25/1978

3 Integrata la disciplina del primo comma da art. 46, primo comma, L. R. 25/1978

4 Integrata la disciplina del primo comma da art. 14, L. R. 35/1979

5 Integrata la disciplina del primo comma da art. 15, primo comma, L. R. 35/1979

6 Primo comma interpretato da art. 5, primo comma, L. R. 63/1983

7 Integrata la disciplina del presente articolo dall' articolo 1 della L.R. 53/84, che ha disposto la soppressione dei Gruppi con attribuzione delle relative funzioni all' Ufficio Tecnico della Segreteria Generale Straordinaria.

8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 106, comma 1, L. R. 50/1990

9 Integrata la disciplina del primo comma da art. 107, comma 1, L. R. 50/1990

10 Integrata la disciplina del primo comma da art. 121, L. R. 50/1990

11 Integrata la disciplina del primo comma da art. 4, comma 1, L. R. 41/1992